



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 666 DI DATA 11 Agosto 2022

O G G E T T O:

SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE - Autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. Installazione di nuova stazione radio base di proprietà di Wind Tre S.p.A., da ubicarsi nel comune di Pergine Valsugana, in via Europa, 10, sulla p.f. 490/3, C.C. Canale (TN286-SAN CRISTOFORO) - Wind Tre S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE

vista la richiesta pervenuta in data 27 maggio 2022 (ns. prot. n. 364260) da parte della società Wind Tre S.p.A. con sede a Rho (MI), largo Metropolitana, 5, tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di una nuova struttura e l'installazione di una nuova stazione radio base di proprietà di Wind Tre S.p.A., da ubicarsi nel comune di Pergine Valsugana, in via Europa, 10, sulla p.f. 490/3, C.C. Canale (TN286-SAN CRISTOFORO);

vista la relazione tecnica e gli elaborati di progetto allegati alla richiesta sopra citata;

vista la nota di avvio del procedimento di data 5 luglio 2022 (ns. prot. n. 473970);

verificato che, dalla documentazione presentata e dalle analisi effettuate mediante un software di simulazione che rispetta i requisiti minimi previsti dalla norma CEI 211-10, l'impianto rispetta i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti (Legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, e d.P.C.M. 8 luglio 2003);

visto il verbale di repertorio numero 37 del 10 agosto 2022 relativo alla conferenza di servizi di cui all'art. 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., tenutasi in data 4 agosto 2022, nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri e atti:

- il parere positivo espresso dal rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in quanto dalla documentazione presentata risulta che l'impianto in parola rispetta i limiti sanitari vigenti;
- il parere positivo espresso dal rappresentante della struttura competente in materia di comunicazioni, in quanto, in base ai dati di progetto e alle verifiche effettuate, l'intervento garantisce una trasmissione libera da ostacoli e interferenze sia agli impianti della rete radiomobile provinciale della protezione civile che agli impianti del servizio pubblico radiotelevisivo realizzati ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;
- il parere positivo espresso dal rappresentante della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale rileva che l'intervento richiesto è coerente con i criteri generali di localizzazione di cui all'art. 3 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.; inoltre rileva che l'intervento non è soggetto all'autorizzazione paesaggistica di competenza della medesima struttura ai sensi dell'art. 64, comma 5, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15; ogni eventuale valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento sotto il profilo del decoro urbano e del paesaggio è pertanto demandata al Comune territorialmente competente, nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio, se dovuto;
- il parere dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico;

evidenziato che la presente autorizzazione non sostituisce gli eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni previsti dalle normative di settore, né prescinde da eventuali autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico;

visto il d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);

vista la legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1566 del 20 febbraio 1998, modificata con deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001 e infine sostituita dalla deliberazione n. 2482 di data 11 ottobre 2002;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 447 del 28 febbraio 2003;

visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 (istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° febbraio 2021, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che dispone modifiche organizzative ed una diversa attribuzione delle competenza alle relative strutture;

considerato che, in conseguenza della suddetta deliberazione, la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici spetta al Settore qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

determina

1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 6 e 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., l'intervento di cui in premessa di realizzazione di una nuova struttura e installazione di una nuova stazione radio base di proprietà di Wind Tre S.p.A., da ubicarsi nel comune di Pergine Valsugana, in via Europa, 10, sulla p.f. 490/3, C.C. Canale (TN286-SAN CRISTOFORO), richiesto dalla società Wind Tre S.p.A. con sede a Rho (MI), largo Metropolitana, 5;
2. di rammentare che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., il gestore deve comunicare in via preventiva al Settore qualità ambientale la data di attivazione del nuovo impianto, nonché la sua eventuale successiva disattivazione;
3. di rammentare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, l'eventuale cessione dell'impianto o della struttura dovrà essere comunicata al Settore qualità ambientale, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
4. di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6 bis, comma 10, del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (90 giorni);
5. di dare atto che l'efficacia dell'autorizzazione cessa trascorso un anno dalla data del suo rilascio, senza che sia stata presentata da parte del soggetto interessato la domanda per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio ovvero, nel caso in cui questo non sia necessario, senza che sia stato realizzato l'intervento autorizzato;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro 60 giorni oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

CM

Il Dirigente Settore qual.amb.
dott.ssa Raffaella Canepel